

schweizerischer ingenieur- und architektenverein société suisse des ingénieurs et des architectes società svizzera degli ingegneri e degli architetti swiss society of engineers and architects

Regolamento sulla formazione continua dei periti SIA

Edizione 2020



sia

schweizerischer ingenieur- und architektenverein société suisse des ingénieurs et des architectes società svizzera degli ingegneri e degli architetti swiss society of engineers and architects

Sommario

Articolo 1	Disposizioni generali	2
Articolo 2	Requisiti posti alla formazione continua	2
Articolo 3	Attività contemplate dalla formazione continua	2
Articolo 4	Durata della formazione continua e attestati	2
Articolo 5	Verifica degli attestati	3
Articolo 6	Validità ed entrata in vigore	3

Articolo 1 Disposizioni generali

Obbligo 1 Ai sensi dell'articolo 9 delle Direttive per i periti SIA, ciascun perito SIA si impegna a

seguire annualmente una formazione continua e a comprovare di averla svolta.

Verifica 2 L'articolo 8 del Capitolato d'oneri per il Collegio dei periti SIA (di seguito «Collegio»)

prevede che l'Ufficio amministrativo SIA verifichi, su incarico del Collegio stesso,

l'adempimento dell'obbligo di formazione continua.

Applicazione 3 Sulla base di quanto menzionato sopra, si applicano i seguenti articoli.

Articolo 2 Requisiti posti alla formazione continua

La formazione continua mira a consolidare le competenze, sostenendo i periti SIA nell'esercizio della mansione, affinché, in seno al proprio ambito di specializzazione, siano in grado di

- a) esercitare un'attività di perito di elevato livello qualitativo;
- b) applicare competenze scientifiche e tecniche sempre aggiornate;
- c) conoscere ed essere sempre al corrente delle ultime decisioni prese a livello legislativo e della giurisprudenza in vigore;
- d) consolidare e ampliare le competenze metodologiche in materia di risoluzione dei conflitti;
- e) confrontarsi e riflettere su questioni di ordine etico;
- f) estendere le proprie competenze sociali e acquisire maggiore savoir-faire sul piano comunicativo e relazionale.

Articolo 3 Attività contemplate dalla formazione continua

La formazione continua può contemplare le seguenti attività:

- a) Frequenza o conduzione di corsi, seminari, congressi, visite di studio ecc., nell'ambito di competenza specifico del perito SIA, dell'allestimento di perizie a regola d'arte, della risoluzione di conflitti e in ambito legale;
- b) coaching o partecipazione a supervisioni nell'ambito della risoluzione di conflitti/ dell'attività di perito;
- c) pubblicazione di articoli nell'ambito di competenza specifico del perito SIA;
- d) presentazioni o insegnamento nell'ambito di competenza specifico del perito SIA.

Articolo 4 Durata della formazione continua e attestati

Durata

1 Si richiede ai periti SIA di dedicare, nell'arco di un anno, almeno dodici ore di tempo alla formazione continua. In caso di redazione di articoli specialistici, la stesura di una pagina equivale a un'ora di formazione continua; le ore vanno conteggiate l'anno stesso in cui gli articoli sono pubblicati. La durata delle presentazioni specialistiche e delle attività di insegnamento è conteggiata con valore doppio.

Attestati

2 Il perito SIA deve dimostrare di aver assolto il proprio obbligo di formazione continua, inoltrando spontaneamente all'Ufficio amministrativo SIA, entro al più tardi la fine di febbraio dell'anno successivo, un dossier elettronico corredato dei documenti necessari a titolo di comprova. Ciascun perito SIA è chiamato a confermare esplicitamente di aver adempiuto in modo individuale all'obbligo di formazione continua. Se il numero minimo di ore richiesto non è raggiunto, il perito SIA dovrà segnalarlo e si impegnerà garantire il recupero delle ore mancanti entro l'anno successivo.

Articolo 5 Verifica degli attestati

L'Ufficio amministrativo SIA verifica la documentazione inviata a comprova della formazione continua assolta, esaminando a campione attestati e giustificativi forniti nel dossier. In caso di dubbio, si appella al Collegio che, se necessario, si riserva il diritto di richiedere in aggiunta altri documenti probanti.

Articolo 6 Validità ed entrata in vigore

Entrata in vigore 1 II presente Regolamento è stato approvato in data 11 dicembre 2019, per decisione

del Collegio dei periti, ed è in vigore dal 1° gennaio 2020.

Modifiche 2 Eventuali modifiche del presente Regolamento spettano al Collegio.